



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **165**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Art. 20 L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. - Approvazione dei requisiti e degli standard qualitativi minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo e del modulo di domanda di riconoscimento di ecomuseo.

Il giorno **12 Febbraio 2016** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica che:

- l'art. 20 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e s. m. stabilisce che la Provincia “riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei promossi dagli enti locali (...) che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione, mediante:
 - a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali;
 - b) la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, nonché dei beni mobili e degli strumenti di lavoro;
 - c) la valorizzazione delle zone produttive e dei mestieri e delle tecniche di produzione tradizionali e tipiche, nonché dei siti industriali e artigianali;
 - d) la predisposizione di itinerari sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati;
 - e) il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
 - f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico - educative e di promozione culturale relative alle tradizioni e alla storia locale.
- il comma 2 dell'articolo sopra citato stabilisce inoltre che la Provincia “riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi minimi definiti dalla Giunta provinciale (...)”;
- per attivare concretamente il comma 2 dell'articolo 20 della legge, risulta necessario che la giunta provinciale deliberi i requisiti e degli standard qualitativi minimi per aprire i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento;
- il Servizio competente in materia di attività culturali ha elaborato i requisiti e gli standard sopra menzionati, nonché il modulo di domanda di riconoscimento di ecomuseo, riportati negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, verificandone i contenuti con le strutture provinciali interessate;
- al comma 5 del predetto articolo la Provincia stabilisce inoltre che “in prima applicazione di questo articolo sono riconosciuti gli ecomusei istituiti ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali); la Provincia revoca il riconoscimento ai predetti ecomusei se gli stessi non si adeguano ai requisiti e agli standard qualitativi previsti dal comma 2, entro un anno dalla loro approvazione”;
- al fine di verificare il possesso del requisito di cui al punto 1. dell'articolo 4 dell'allegato parte integrante del presente provvedimento, per gli ecomusei riconosciuti ai sensi della L.P. 13/2000 e per quelli costituiti dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 2007, si terrà conto dell'attività di natura ecomuseale svolta anche prima della loro costituzione ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato sopra citato;

- ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 3 aprile 2014, il Servizio Attività culturali ha richiesto al Servizio supporto alla Direzione generale e ICT il parere relativo alla proposta di deliberazione concernente l'approvazione dei requisiti e degli standard qualitativi minimi. Il Servizio sopra menzionato ha espresso parere positivo con nota prot. n. 582073 dd. 12/11/2015. Si è provveduto successivamente ad inoltrare richiesta di parere di conformità del modulo di domanda di riconoscimento di ecomuseo, che in data 26 gennaio 2016 con nota prot. n. 36024 ha ottenuto dal Servizio supporto alla Direzione generale e ICT parere di conformità del modulo sopra citato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n.15 e s. m.;
- vista la L.P. 9 novembre 2000, n. 13;
- visti gli atti citati in premessa,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i requisiti e gli standard qualitativi minimi per il riconoscimento degli ecomusei, individuati nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il modulo per la presentazione della domanda di riconoscimento di ecomuseo, individuato nell'allegato B anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

EPI

Requisiti, standard qualitativi minimi e modalità per il riconoscimento degli ecomusei di cui all'art. 20, comma 2, della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15.

Art. 1 - Oggetto

L'ecomuseo è uno strumento dello sviluppo locale che concorre a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuove e attua progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione.

Art. 2 - Costituzione

L'ecomuseo deve essere promosso dalla Comunità o dai Comuni in forma singola o associata e deve costituirsi in forma associativa senza scopo di lucro; della forma associativa devono necessariamente far parte gli Enti locali e possono partecipare soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.

Art. 3 - Requisiti e standard qualitativi

Per ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art 20, comma 2, della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 l'ecomuseo deve possedere i requisiti e gli standard qualitativi minimi indicati nei successivi artt. 4 e 5.

Art. 4 - Requisiti

Il soggetto di cui all'art. 2 deve possedere i seguenti requisiti:

1. aver svolto attività ecomuseale da almeno tre anni, a partire dalla data della sua costituzione;
2. essere dotato di uno statuto dal quale risulti:
 - a. la finalità eco museale;
 - b. la missione, l'identità e le finalità coerenti con quanto stabilito dall'art. 20 della legge sulle attività culturali;
 - c. l'ambito di competenza, le tematiche peculiari legate al territorio eco museale, il tipo di attività e il ruolo che affida agli Enti locali;
 - d. gli organi di gestione e le relative funzioni;
 - e. le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché il patrimonio;
 - f. le modalità di coinvolgimento e partecipazione della comunità locale, dei soggetti dedicati allo sviluppo economico locale nonché degli operatori economico-produttivi e/o turistici presenti sul territorio, nel dibattito eco museale in merito agli sviluppi futuri del proprio territorio.
3. avere la disponibilità di una sede a titolo di proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro titolo;
4. individuare una denominazione ed un marchio esclusivi ed originali;
5. predisporre un progetto pluriennale dal quale emergano:
 - a. gli obiettivi che l'ecomuseo intende raggiungere nel periodo di riferimento;
 - b. il programma di massima che intende realizzare nel periodo di riferimento;
 - c. le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività, con particolare attenzione a definire ruoli e competenze dei singoli attori;

- d. i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle attività nonché le modalità di coinvolgimento degli stessi.

Art. 5 - Standard qualitativi minimi

Il soggetto di cui all'art. 2 deve possedere i seguenti standard qualitativi minimi:

1. disporre di un punto informativo e d'accoglienza, in regola con il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, per fornire supporto all'utenza nella divulgazione delle iniziative e garantire le condizioni per la miglior fruizione dei servizi;
2. avere un sito web attivo per veicolare e diffondere le informazioni, stimolando il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico;
3. organizzare visite guidate, specifici percorsi sulle tematiche che contraddistinguono l'ecomuseo e attività didattiche.

Art. 6 - Domanda di riconoscimento

La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali avvalendosi della modulistica predisposta dalla predetta struttura e reperibile sul sito istituzionale.

La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà attestante il possesso del requisito di cui al punto 3 dell'art. 4) e il possesso degli standard qualitativi minimi di cui all'art. 5.

Alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
2. documentazione attestante l'attività svolta nei tre anni successivi alla costituzione;
3. proposta di denominazione esclusiva ed originale e del marchio;
4. progetto pluriennale dell'attività ecomuseale.

Art. 7 - Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande di riconoscimento è effettuata dalla struttura competente in materia di attività culturali.

Il riconoscimento è disposto dal dirigente della struttura competente in materia di attività culturali nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Con lo stesso provvedimento vengono attribuiti la denominazione e il marchio.

Art. 8 - Disposizioni di prima applicazione

Con riferimento agli ecomusei riconosciuti ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 della L.P. 15/2007 e di quelli costituiti dopo l'entrata in vigore della predetta norma, al fine di verificare il possesso del requisito di cui al punto 1 dell'articolo 4, si terrà conto dell'attività di natura ecomuseale svolta dai predetti ecomusei prima della loro costituzione ai sensi dell'articolo 2.

Per quanto concerne la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività così come previsto al punto 2 dell'art. 6, per gli ecomusei riconosciuti ai sensi della L.P. 9 novembre 2000, n. 13, la stessa viene verificata d'ufficio. Per gli ecomusei costituitisi dopo l'entrata in vigore della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, si dovrà produrre a supporto adeguata documentazione.